



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 30 DEL 29-06-21

ORIGINALE

**Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:00, presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all'appello risultano:

PERUCCHETTI CARLO	P	MOTOLA PASQUALE	P
COISSON EVA	P	GIANGRANDI ANNA	P
BERTANI SAMUELE	A	MANCIN FRANCESCA	A
BERTOZZI NEALDA	P	IOTTI ALBERTO	P
FERRI FABRIZIO	P	FERRARI SILVIA	P
MORINI GIUSEPPINA	A	ORLANDINI MARCO	P
CERRETO ANTONIA	A	MALVICA GIOELE	P
BELLEI MASSIMO	P	MICUCCI CARLO	P
CASTELLARI MONICA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor PERUCCHETTI CARLO in qualità di SINDACO
Partecipa IL VICESEGRETARIO COMUNALE Signor DAVOLI FAUSTO che redige il presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori:

BERTOZZI NEALDA
CASTELLARI MONICA
MICUCCI CARLO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni:

MENOZZI DANIELE	P
TANZI VIVIANA	A

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis...: i consiglieri presenti sono n.13, assenti n.4 (Bertani, Morini, Cerreto e Mancin).

SINDACO

Direi che i punti dal 4 al 6 sono insieme e ho pensato di fare un prologo complessivo, dopo di che decidiamo insieme come procedere, se affrontare prima questo regolamento e fare la votazione, oppure una unica discussione e poi votiamo separatamente dopo. Mi sembra che sia utile un prologo complessivo.

La TARI, tassa per la gestione del ciclo rifiuti per i cittadini e la maggior parte del mondo produttivo, negli ultimi due anni non è aumentata, anche grazie all' intervento del Comune, che con i propri fondi, ha evitato aggravii alle utenze nell'anno della pandemia; sono i famosi 120 mila euro del fondone che sono stati messi l'anno scorso. Nel frattempo i costi per la realizzazione del servizio sono aumentati e la normativa impone che la TARI debba coprire interamente questi costi, definiti dalla Agenzia Emilia Romagna Aterisir, sulla base delle informazioni che riceve dai gestori del servizio rifiuti, noi abbiamo come gestore Iren e dai Comuni. Nel 2021, per la prima volta l'introduzione da parte dello Stato del nuovo metodo di calcolo del costo servizio rifiuti, incide sul calcolo della TARI, tuttavia la normativa vigente prevede di porre un limite a questi aumenti, stabiliti al 4,5% a livello di ambito provinciale. L'aumento complessivo ammonta per noi a circa 100 mila euro rispetto al 2019. L'Amministrazione comunale, conscia delle difficoltà che le famiglie e le aziende stanno vivendo, intende mettere in campo cospicue risorse per compensare questi aumenti che ci sono stati imposti, facendo ricorso ad accantonamenti vincolati, per 45 mila euro, derivanti dalla gestione TARI 2020. A queste risorse, che andranno a beneficio di tutti i contribuenti privati e attività economiche, l'Amministrazione aggiungerà una cifra più cospicua, circa 146 mila euro di cui 126 erogati dallo Stato. Sono fondi da assegnare a aziende ed esercenti che hanno risentito della pandemia in misura differenziata, in funzione della tipologia di attività. Questi contributi potranno arrivare a dimezzare la tariffa sia quota fissa che variabile, per coloro come alberghi, bar, ristoranti e attività sportive che hanno dovuto chiudere, o per quelli che hanno avuto una riduzione di attività anche se aperti. Altre risorse, alcune decine di migliaia di euro, saranno a disposizione dei servizi sociali per essere destinate alle famiglie in difficoltà economica. Ricordo che la legge dello Stato su cui abbiamo articolato il regolamento, Legge 116, riclassifica i rifiuti in maniera molto precisa e indica che ci devono essere strade appropriate di smaltimento da parte delle aziende per rifiuti speciali e pericolosi; naturalmente lo smaltimento è a carico delle aziende, che possono usufruire di aziende pubbliche e private. Sempre la Legge 116 consente l'uscita dal pubblico servizio da parte di attività produttive in senso lato, quindi anche i negozi, tutte le attività produttive che possono decidere di non avvalersi più del servizio pubblico, e prendere la strada di uno smaltimento privato. Nel frattempo abbiamo visto che già in questi ultimi due anni le aziende hanno fatto mente locale sui mq di loro pertinenza e visto che i mq di loro pertinenza possono essere soggetti a diverse destinazioni, se la destinazione è a magazzino è diversa la percentuale rispetto agli uffici o alla officina. Ultimo dato: comunque la Regione Emilia Romagna 3 anni fa aveva dato un contributo di 44 mila euro che l'anno scorso si è ridotto a 22, e quest'anno a 11, l'anno prossimo non avremo più contributo, sarà a zero. Questa è un'altra variabile che naturalmente dobbiamo considerare nella proposta globale che facciamo.

Io ho finito la parte generale, se siete d'accordo vediamo se cominciare con il

regolamento e fare la discussione intanto su quello.

Alle ore 19.05 entra l'assessore esterno Viviana Tanzi

ORLANDINI

Penso che le discussioni, essendo temi diversi, vadano tenute separate, per lo meno quella sul regolamento.

SINDACO

Anche io la penso così, almeno sul regolamento. Siccome abbiamo la fortuna di avere qui Fausto Davoli, che ha lavorato indefessamente, approfitto intanto per ringraziare gli uffici che sono stati impegnati in questo tour de force, è una lotta contro il tempo che io non approvo, perché i Comuni sono stati messi in condizioni di lavorare in fretta, senza dare alla parte politica la possibilità di spiegare compiutamente ai cittadini. Su questo sono critico, ho manifestato la mia posizione critica, sono stato l'unico ad astenermi, di tutti i Comuni in Atersir, proprio per la questione che questi tempi non possono andare bene, queste sono cose troppo complicate e vanno gestite con il tempo per la maturazione. Non ho fatto niente di speciale, ma un segno l'ho voluto dare, e alla fine sono stato l'unico, proprio perché non approvo questo meccanismo di contrazione dei tempi.

SINDACO

Do la parola a Fausto Davoli, che ci illustrerà il regolamento.

DAVOLI

Il regolamento è stato modificato soprattutto per recepire il decreto 116 del 2020, che appunto ha innovato alcune disposizioni in tema di rifiuti. Soprattutto la novità principale è stato il divieto di assimilazione, la possibilità di assimilazione di alcuni rifiuti, soprattutto per quantità, di alcuni rifiuti ai rifiuti urbani, con la conseguenza che i rifiuti tassativamente, senza possibilità da parte del Comune di disporre diversamente, si dividono in rifiuti urbani, ordinari, quelli che possono essere conferiti al servizio pubblico, speciali e pericolosi. Queste ultime due categorie sono rifiuti che non possono essere conferiti al servizio pubblico, ma che devono essere smaltiti tramite soggetti specializzati, di regola soggetti che agiscono in veste di privati. Quindi le modifiche al regolamento, siamo intervenuti su 5 o 6 articoli, proprio per andare in questa direzione, in adeguamento alla normativa. In tutto il testo del regolamento sono stati tolti tutti i riferimenti alle parole "assimilabili, assimilazione, assimilati" proprio perché in base alla normativa attuale non c'è. La modifica principale è stata questa, e il recepimento della possibilità da parte delle utenze non domestiche, come diceva il Sindaco, in conseguenza di questa nuova disposizione, di poter avviare al recupero i propri rifiuti, la produzione dei propri rifiuti, parliamo di rifiuti urbani, e con la conseguenza di poter uscire dal servizio. La norma dà la possibilità alle utenze non domestiche di comunicare la uscita dal servizio pubblico, quindi di non avvalersene più, un anno per l'altro. Quest'anno abbiamo ricevuto alcune comunicazioni, che avranno efficacia dal 2022. La conseguenza è che le utenze, contribuenti, le attività che comunicano di non avvalersi più del servizio pubblico avranno la parte fissa completamente detassata, pagheranno solo la parte variabile anzi il contrario, e dovranno dimostrare di avere effettivamente avviato al recupero questi rifiuti, la richiesta vale per l'anno successivo e vale se non viene disdetta, per 5 anni. Abbiamo previsto la possibilità di verifica da parte del Comune del rispetto di questa posizione tramite la presentazione annuale dei MOB, i moduli da verificare, tramite il soggetto gestore, se in effetti i rifiuti prodotti sono

avviati al recupero. Oltre a questo abbiamo sistemato altri punti del regolamento la possibilità che rimane, possibilità che già c'era nel testo del precedente regolamento, la possibilità per le utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani. Già le ditte, soprattutto le utenze tipo supermercati, si avvalevano di questa possibilità e potevano beneficiare della riduzione del 60% della parte variabile. Questa è rimasta confermata. Abbiamo approfittato anche della modifica al regolamento, per intervenire su alcune disposizioni, sui locali, superfici, aree che sono tassabili, sul presupposto di imposta, che è stato messo in un altro punto del regolamento per renderlo più leggibile, e queste sono state le modifiche principali. Accanto a questo abbiamo inserito la possibilità di cui poi ci avvarremo nella delibera successiva, da parte del Consiglio comunale di poter istituire degli sconti, per le situazioni particolari di emergenza o pandemia, che è la disposizione che ci consentirà di approvare la delibera sulla scontistica Covid per utenze non domestiche.

SINDACO

Grazie. Apriamo il dibattito. Orlandini, prego.

ORLANDINI

Apprezzo il commento del sindaco e la posizione che ha preso in sede di Atersir, sarà un argomento che svilupperò più ampiamente nell'intervento successivo, se è difficile per gli amministratori, che hanno a disposizione gli uffici, immaginatevi quanto è difficile per le minoranze, che si vedono recapitare un regolamento e nel giro di 3 o 4 giorni da discutere in commissione, ci è stato recapitato non completo, poi completo nel giro di 4 o 5 giorni, e anche la fatica che si fa a capire, perché questi sono regolamenti vecchi. Rileggendolo tutto, da cima a fondo ho trovato qualcosa. Penso già che la risposta sarà che da mane a sera non si riesce a cambiare niente, come è stato per il regolamento sul canone unico patrimoniale, che secondo me c'erano degli errori marchiani, è andato tutto nel dimenticatoio, spero che prima o poi si trovi il tempo per prenderli in mano, rivederli, correggerli. Volevo fare qualche osservazione come contributo, al lavoro degli uffici. L' art. 6 dice, quindi le osservazioni che faccio non sono relative solo alle modifiche ma anche al testo preesistente. L'art 6 tratta le esclusioni del tributo: “Sono esclusi dal tributo i locali inutilizzati e completamente sgombri di arredi, utenze attive e servizi a rete”. Non è sufficiente che siano privi di utenza, perché di arredi? Se io non uso un appartamento, non c'è acqua, gas, luce, lo devo anche vuotare? Chiaro che se non ci sono i servizi non viene utilizzato, quindi io non uso un appartamento perché non ho più la mamma che ci abitava, devo pagare la spazzatura. A parte che è una verifica che nessuno è in grado di fare, quindi bisognerebbe porsi il problema di mettere norme che siano poi applicabili. Un'altra cosa che non ho capito, è la questione dei balconi, che sembra una sciocchezza, ma intanto che si fa un regolamento tanto varrebbe farlo chiaro. “Non sono soggetti a tributo i balconi a sbalzo” chiaro cosa vuole dire, poi dice “i balconi, porticati, tettoie, che non costituiscono aree operative di attività economiche, sono soggetti a tributo; i balconi di aree operative e di attività economiche” Cosa vuole dire che un balcone è un'area operativa di attività economiche? Se vogliamo scrivere che i balconi delle attività economiche sono soggetti a tributo, basta scrivere così, perché area operativa vuole dire che ci lavori. I balconi a sbalzo non sono soggetti, quelli delle aree operative sono soggetti, se non sono a sbalzo sono soggetti? Bisognerebbe rivederlo e metterlo a posto in termini più comprensibili. Poi c'è una norma che è stata aggiunta, mi sembra, con la variazione, e dice: “ci sono aree non soggette a tributo, però se io Comune mi accorgo che in queste aree vengono prodotti rifiuti, ti applico la sanzione.. la tassa”. Quindi io ho un solaio che in certi punti è meno di 1,5 metri e viene escluso dal pagamento TARI

quella porzione, se però da quella porzione di solaio, porti dei mobili alla isola ecologica paghi il tributo. Anche qui, varrebbe la pena toglierle, se sono cose impossibili da dimostrare, perché fanno solo confusione. Se io ho un appartamento che non c'è niente, ma se pulisco per terra e porto al pattume, dovrei pagare la tassa per tutto l'appartamento. Sono cose che non sono ragionevoli. Riduzioni ed esenzioni: "Il tributo è ridotto al 40% sia per quota fissa che per quota variabile della tariffa nei casi in cui il servizio di gestione rifiuti sia istituito e attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta per le frazioni secco e organico superi i 500 metri". Questa sbaglio o è una norma che non è più applicabile da quando c'è il porta a porta? Art. 9, c. 1.

DAVOLI

Questo può essere un refuso, si intende che la distanza dai punti di conferimento, che adesso sono carta e plastica, sono rimasti questi ... concordo che è un refuso, perché la distanza dal cassonetto deve essere superiore a 500 metri, per avere diritto alla riduzione.

ORLANDINI

Però i cassonetti per secco e organico non ci sono più quindi va tolto. La possibilità per le aziende di scegliere se operare per i rifiuti in autonomia o tramite soggetti... che è una delle modifiche apportate al regolamento. L' art. 8 e 10, che prima citava Fausto, nel caso l'azienda scelga di riciclare i rifiuti, ha uno sconto fino al 60% della parte variabile, se invece li avvia al recupero, c'è lo sconto totale, sempre della quota variabile. Due osservazioni: la prima, non è meglio, qui se diciamo che, se li porti all'inceneritore ti scontiamo il 100% di parte variabile, se li ricicli scontiamo il 60%; non è più virtuoso il riciclo che il recupero? A me sembra di sì a logica, non so se è una norma del decreto, per cui ce la prendiamo con il legislatore, ma non ha tanto senso. Se io riciclo i rifiuti scontate il 60%, se li avvio all'inceneritore si sconta il 100%; faccio fatica a capire. C'è la vicenda relativa alla spesa. In questo caso Iren ha un minore introito. Io ho chiesto alla dottoressa Vozza, durante la commissione, così ne rendiamo edotto tutto il Consiglio, ho chiesto se una impresa per la parte variabile paga 10 mila euro e le vengono scontati, interamente, art. 8, questi 10 mila euro Iren li toglie dal PEF ? No, Iren avrà una minore spesa perché non raccoglie i rifiuti di questa ditta e quindi l'anno successivo quando fa i conti dei costi, avremo questo beneficio. Se la tassa che risparmia questa impresa, di 10 mila euro, un minore costo di Iren sarà mille euro, sempre che riusciamo ad accertarlo, perché se andare a fare un giro alla Bellarosa e dire a una impresa: hai risparmiato mille euro, è una cosa molto aleatoria. Quindi questo si rifletterà sui cittadini però per ogni impresa che sceglie questa modalità i cittadini pagheranno la tassa rifiuti più alta. Più logico sarebbe stato dire: i 10 mila euro che non paga l'impresa li sconto dal PEF. Pace. Si dà a Iren un guadagno su una attività che non svolge più. Questo è bellissimo e durante la commissione ho criticato fortemente l' ufficio perché aveva lasciato scritto la comunicazione per potersi avvalere di questa facoltà era al 30 giugno però per quest'anno era al 31 maggio. Normalmente uno dice: lo devi fare entro il 30 giugno, ma per quest'anno che arriviamo al 29 giugno lo metto al 30 settembre, e ti do due mesi in più. Fausto ci ha scritto che questa è una norma di legge. Facciamo i complimenti a quei bidoni che in Parlamento scrivono le leggi, per non chiamarli con un altro nome, che fa sempre rima, ma che non si può usare in Consiglio comunale. Possiamo approvare un regolamento, una delibera, una legge che è diventata esecutiva il 22.5, nel testo definitivo, e di solito è il 30 giugno, però per quest'anno, dato che arriviamo tardi, lo anticipiamo al 31 maggio. Non lo so, penso che alle medie quando scrivevo i temi, se avessi fatto un errore del genere, me lo avrebbero segnato in rosso. Ultima osservazione: mi sembra

che tra l'art. 6 e l'art.9 ci sia un contrasto, l'art. 6, non ho il comma, dice: “sono esclusi dal tributo i locali di utenze non domestiche inutilizzati e completamente sgombri di arredi, utenze attive e servizi a rete, per chiusura o accertata sospensione di attività”. Quindi se un negozio è chiuso e senza utenze, è esente dal tributo. L' art. 9 “alle utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione di attività e non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile” mi sembra la stessa fattispecie, nell'art 6 si dice che è esente da tributo e all'art. 9 si dice che è esente solo la parte variabile e quindi paga la quota fissa. Io ho fatto le scuole basse, ma mi sembra la stessa fattispecie, utenze non domestiche inutilizzati e completamente sgombri di arredi, e utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione di attività.

DAVOLI

L'esclusione dalla tassa rifiuti è molto rigida, e la TARI si paga anche solo per la potenziale produzione di rifiuti, non effettiva, e quindi la declinazione della produzione potenziale che noi abbiamo dato è anche semplicemente per una utenza che ha immobili e utenze allacciate. La declinazione che abbiamo dato noi in questo regolamento e in altri precedenti, come altri Comuni, è che una utenza per non pagare rifiuti deve avere tutto staccato, qualsiasi tipo di utenza, e non avere mobili dentro. Ci devono essere solo i muri, staccati da tutto, semplicemente. Questa è la interpretazione che abbiamo sempre dato, e che serve a rispettare un requisito della potenziale produzione di rifiuti e non pagare la tassa. Per quanto riguarda il discorso delle superfici scoperte, balconi a sbalzo, terrazze, che rappresentano aree operative, il criterio di tassazione delle aree scoperte, se sono aree scoperte operative, che servono alla operatività delle aziende, delle attività.

I balconi, se sono utilizzati da una ditta per la propria attività, quindi per esempio i parcheggi dove le ditte possono avere delle esposizioni di mezzi e dove c'è l'attraversamento dei mezzi aziendali, il balcone non è soggetto a tassa. Non è mai stato assoggettato a tassa rifiuti, anche se di una attività, sia le utenze domestiche che di utenze non domestiche. Il c. 4, art. 6: in caso si sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio per parte di utenze escluse dalla tassa. Parliamo di utenze e quindi parliamo di contribuenti, non di locali che non pagano rifiuti ma poi scopriamo che producono rifiuti, quindi un locale non assoggettato a tassa e che è soggetto a tassa, qui parliamo di utenze che ha dei locali e superfici considerati non soggetti, se l'ufficio scopre che utilizzano il servizio pubblico o conferiscono rifiuti al cassonetto, possiamo in questo modo applicare la tassazione a queste utenze, non certo parti di superfici, o alcuni locali piuttosto che altri, in questo senso. Sulla differenza tra avvio al recupero, che è la novità del 116, per cui spetta la esenzione della parte variabile, e l'avvio al riciclo che avevamo già prima, con lo sconto del 60%, io mi attengo a quello che ha detto Fabiola, anche perché riciclo e recupero sono materie molto tecniche del ciclo rifiuti per cui in questo caso noi ci avvaliamo di Iren, per entrare in merito se una ditta ricicla oppure recupera. Io ho inteso che comunque il riciclo faceva parte della attività complessiva, è una fase della attività complessiva di recupero, in questo senso per il riciclo spettava una riduzione più bassa del recupero, per cui spetta la riduzione integrale. Però il riciclo è una fase della attività di recupero, questo era almeno quello che aveva detto la dottoressa Vozza in commissione, quindi per il riciclo la riduzione è 60, per il recupero che è la fase completa, la riduzione è del 100%; parliamo sempre della parte variabile della tariffa. Non so, credo, se il recupero comporti l'avvio all'inceneritore del rifiuto.

ORLANDINI

Il riciclo è un termine, se non sono preciso Alberto mi corregge, il riciclo è un termine ben preciso, vuole dire che il materiale viene riutilizzato. Il recupero, ha diverse fasi, tra cui può esserci il riciclo, ma ci può essere anche il conferimento a un inceneritore, perché è un recupero anche quello, è un recupero energetico. Però con questa previsione, noi premiamo di più uno che teoricamente porta i rifiuti all' inceneritore, rispetto a chi porta i rifiuti al riciclo. Chiedo quale è la ratio della norma, se è una norma di legge, siamo al punto di prima se invece è una norma di regolamento, mi sembrerebbe una logica opposta a quella che vedo io.

DAVOLI

Il regolamento in questo caso ha recepito la norma del 116.

IOTTI

Due questioni, la prima: gli sconti che noi facciamo, così come le riduzioni, vengono caricati tutti sul PEF, sono sconti, non è la logica di dire: riduco, vengono tutti messi sul PEF, questa scontistica, quando noi diciamo: io ho una riduzione del 40%, hai la riduzione del 40% ma viene spalmata sugli altri, perché questa è la logica, così come il 60% del riciclo delle utenze non domestiche vengono caricate sul PEF. Chiarito questo, che non sono riduzioni del PEF, sono riduzioni contenute nel regolamento che vengono spalmate sui cittadini, questa è la prima anomalia che c'è in questo sistema di raccolta, ma non dipende né dalla nostra amministrazione né da Iren, è il sistema allucinante. Così come anche il conferimento alla isola ecologica dei singoli cittadini che portano RAE; ferro, olio fritto, e tutto quello che è conteggiato. Il cittadino ha la riduzione, ma viene messo sul PEF, quindi se noi non interveniamo sul PEF, questo prende il volo e in 10 anni raddoppia passando da 1 milione a 2.075 mila euro. Ho un'altra domanda, se questi comportamenti virtuosi dei cittadini che conferiscono al centro raccolta il materiale, lo sconto a chi viene fatto? All'intestatario della bolletta? Se ci va uno che non è intestatario, lo sconto dove va a finire? Quando noi diciamo che la scontistica è su chi conferisce, che ha un comportamento virtuoso, deve essere anche intestatario altrimenti come si fa a sapere chi è e dove vive? Se c'è questa anomalia, io credo che bisogna correggere, e lo dico perché c'è andata mia moglie, sono io intestatario, e lo sconto sulla bolletta di due anni fa, io non l'ho avuta. Ma non è quell'euro di differenza, però quando noi diciamo che i comportamenti virtuosi di conferire alla isola ecologica è una cosa utile e anche interessante per le famiglie, bisogna dirla fino in fondo, bisogna che il sistema funzioni per tutti i cittadini e non solo per i 4.740 intestatari delle bollette, altrimenti se ci va il figlio di qualcuno non serve a niente. Bisogna fare attenzione quando si dà un certo tipo di incentivo a questi comportamenti, e il sistema deve essere corretto, così come abbiamo parlato di recupero e riciclo, la direttiva europea, legge 116 ha cambiato la direttiva europea parlava di riciclo, e il Parlamento ha messo recupero. Recupero è sostituire le energie fossili con l'energia dei rifiuti, è recupero energetico, il riciclo è tutt'altra cosa, però la legge è questa e noi non possiamo opporci, non dipende dal soggetto gestore né da noi, purtroppo la legge è nata male, ci sono state discussioni in Parlamento su questi temi, ma si parla di recupero. Io credo che invece la parte dove si parla di riciclo per le utenze non domestiche con riduzione al 60%, si parli per tutte le attività di rifiuti urbani, che una volta si chiamavano assimilati, che sono nell'allegato L) e se li smaltisce l'utenza non domestica, nel momento in cui tutti questi rifiuti vengono riciclati, attraverso il MUD ha la riduzione per l'utenza non domestica, ma questa riduzione la paghiamo tutti noi cittadini, perché non viene scontata, è questa la grossa anomalia che c'è nel controllo dei PEF.

COISSON

Concordo con molte cose dette dal consigliere Orlandini e Iotti, in particolare con il fatto che il nuovo sistema di calcolo, che è basato sostanzialmente sulle spese, sui costi, peraltro di due anni fa, del gestore, associato anche temporalmente dalla possibilità di uscire anche parzialmente dal servizio, in particolare per le imprese, io credo che abbia conseguenze potenzialmente esplosive, nel senso che possono creare uno squilibrio almeno temporaneo, in fase di transizione, notevole. Io non posso che dire che la cosa è talmente evidente che spero che diventi evidente anche al legislatore, non so se ci metta una pezza o comunque trovi un sistema per gestire questa fase di transizione, perché credo possa essere problematica per tutti i Comuni. Questo è un discorso più generale sulla impostazione di base sul nuovo sistema di calcolo, e per quanto riguarda il regolamento, immagino che tecnicamente fare dei cambi in corso di Consiglio possa essere difficile, sono state fatte verifiche tecniche con il revisore, però credo che alcune delle osservazioni fatte dal consigliere Orlandini siano sicuramente da prendere in considerazione, propongo, avanzo la disponibilità a prenderle in considerazione alla prima commissione utile su questo argomento, e portarle in approvazione dopo tutte le verifiche tecniche successivamente.

DAVOLI

Una precisazione: qualsiasi modifica fatta al regolamento oltre il 30 giugno, ha effetto dal 1.1.22.

COISSON

Intanto votiamo questo che serve per aggiornamento, e poi iniziamo a parlare in commissione delle ulteriori proposte per aggiornare anche punti che non erano soggetti a modifica in questo caso.

SINDACO

Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione.

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTE le proprie deliberazioni:

- n. 57 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), previsto dall'art. 1, commi 659, 682 e 702 della L. n. 147/2013, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 e in vigore dal 1° gennaio 2014;
- n. 48 del 27/07/2015, con la quale il Regolamento per l'applicazione è stato modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
- n. 20 del 28/04/2016, con la quale il Regolamento per l'applicazione è stato modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- n. 8 del 20/02/2018, con la quale il Regolamento per l'applicazione è stato modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- n. 66 del 30/11/2018, con la quale il Regolamento per l'applicazione è stato modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
- n. 22 del 30/04/2020, con la quale il Regolamento per l'applicazione è stato modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

PRESA VISIONE del D.Lgs. 3/09/2020, n. 116 che – riformando il codice ambientale di cui al D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 – ha fornito nuove definizioni di rifiuto che comportano riflessi rilevanti sull'applicazione della TARI. In particolare è stata abrogata la possibilità per il Comune di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani ed è stata data la possibilità alle utenze non domestiche di richiedere l'uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, dimostrando l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, beneficiando di conseguenza dell'esenzione dal pagamento della quota variabile della TARI a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta;

RICHIAMATO inoltre l'art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73 (decreto "Sostegni bis"), che prevede l'istituzione per l'anno 2021, presso il Ministero dell'Interno, di un fondo di 600 milioni di Euro da ripartire ai Comuni, finalizzato alla concessione da parte di questi ultimi di una riduzione della TARI, a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle proprie attività al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla modifica del sopracitato Regolamento TARI, nei punti sinteticamente illustrati di seguito:

- eliminazione dei riferimenti ai rifiuti assimilati nell'intero testo regolamentare;
- art. 1: inserimento del riferimento al D.Lgs. n. 116/2020;
- art. 2: inserimento delle definizioni delle varie tipologie di rifiuto e delle procedure per la gestione del rifiuto stesso;
- art. 3: riordino del presupposto di applicazione della TARI;
- art. 5: eliminazione in quanto il testo è ricompreso nell'art.3;
- art. 6: inserimento di ulteriori fattispecie di esclusione della TARI;
- art. 8: previsione delle agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani;
- art. 9, comma 6: eliminazione in quanto il testo è ricompreso nell'art.10;
- art. 10: previsione delle agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani;
- art. 11: inserimento della possibilità di riconoscere agevolazioni TARI alle utenze non domestiche che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell'attività a causa di situazioni eccezionali o emergenziali, con criteri da definire con apposita deliberazione di Consiglio Comunale;
- art. 17: disciplina delle comunicazioni per l'uscita o il reintegro dal/nel servizio pubblico delle utenze non domestiche; in particolare si dà atto che il termine del 30 giugno previsto nell'art. 17, per il solo anno 2021 è fissato al 31 maggio, in applicazione dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 22/03/2021, n. 41 (convertito con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69);
- inserimento dell'Allegato 2 che riporta gli allegati L-quater e L-quinquies al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA a tale proposito la proposta di modifica del Regolamento per l'applicazione TARI – allegata al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale – in cui le cancellature sono evidenziate in carattere barrato e le aggiunte in carattere grassetto di colore rosso;

PRESO ATTO che:

- l'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. n. 34/2019, dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle*

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360... ”;

- l'art.13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 dispone che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'IMU e dalla TASI *“devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”* e che *“in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

PRESA VISIONE dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, che, limitatamente all'anno 2021, prevede che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

RICONOSCIUTA a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come previsto dall'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse” e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 23/06/2021 ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

RICONOSCIUTA al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di rendere immediatamente applicabile la possibilità per il Consiglio Comunale di approvare i criteri di riconoscimento delle agevolazioni TARI alle utenze non domestiche;

CON VOTI: favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Iotti, Orlandini, Ferrari, Micucci e Malvica), astenuti n./;

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di approvare, avvalendosi della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, le modifiche al “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” (approvato con propria deliberazione n. 57 del 31/07/2014 e successivamente modificato) secondo la proposta allegata al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale in cui le cancellature sono evidenziate in carattere barrato e le aggiunte in carattere grassetto di colore rosso;
- 2) di dare atto che il termine del 30 giugno previsto nell'art. 17 del regolamento, per il solo anno 2021 è fissato al 31 maggio, in applicazione dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021;

- 3) di dare atto inoltre che le modifiche al Regolamento approvate con la presente deliberazione hanno efficacia dal 01/01/2021;
- 4) di dare atto altresì che per tutto quanto non espressamente regolamentato con il presente atto si applica la normativa di riferimento vigente;
- 5) di rilevare che sul presente atto è stato reso parere favorevole del Revisore Unico in data 23/06/2021, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;
- 6) di inserire il testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2021;
- 7) **di dichiarare**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente votazione: favorevoli n. 13, contrari n./, astenuti n./, **immediatamente eseguibile la presente deliberazione.**

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 28 DEL
17-06-2021
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI' COME RISCritto
DALL'ART.3, COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.**

**Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
DAVOLI FAUSTO

PARERE: Favorevole in ordine alla Z-REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
DAVOLI FAUSTO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**SINDACO
PERUCCHETTI CARLO**

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DAVOLI FAUSTO**
